

FORUM PROFESSIONALE – COMUNITA' DI MESTIERE

DEI SERVIZI/UFFICI (polizia locale e uffici commercio.)

Titolo

**“Novità normative in materia di pubblico spettacolo ed
intrattenimento:
presupposti ed applicazioni operative”.**

Luoghi, date

Chivasso, Susa, Pinerolo,

Burolò, Cirié, Torino

Maggio/Giugno 2015

Esperto:

CUNIBERTI Dr. Giacomo

Programma espositivo

- Inquadramento normativo, nozioni e principali caratteristiche degli spettacoli ed intrattenimenti, art 68 e 69 TULPS anche all'interno dei locali di somministrazione alimenti e bevande (L.R. 29 dicembre 2006 n 38 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" come modificata dall'art. 2 della Legge Regionale 11 marzo 2015 n 3 "*Disposizioni regionali in materia di semplificazioni*"), secondo i recenti orientamenti ministeriali e giurisprudenziali;
- Disciplina autorizzatoria in materia di pubblico spettacolo ed Art 68 – 69 – 71 – 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza;

- Principali novità introdotte dall'articolo 7 comma 8 bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 *“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”*. L' Utilizzo della SCIA in ambito della disciplina TULPS;
- Il DPR 28 maggio 2001, n. 311 *“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”* -Le competenze della Commissione Comunale di Vigilanza e le procedure di semplificazione per locali ed impianti con capienza pari od inferiore a 200 posti e recenti precisazioni Ministeriali;

- Le principali novità in materia di prevenzione incendi: decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*", Dgr n 59-870 del 29 dicembre 2014 "*L'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*", e di impatto acustico: art 659 C.P;
- Gli aspetti sanzionatori previsti per le violazioni alle normative soprarichiamate;
- Domande ed ulteriori approfondimenti.

STORIA NORMATIVA DELLA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

TITOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Regolamento d'esecuzione TULPS	Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635
DPR 24 luglio 1977 n. 616 art. 19	Delega ai Comuni – attività di Polizia Amministrativa
Dlgs 31 marzo 1998 n 112 art 161 -163 ;	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali

STORIA NORMATIVA DELLA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

TITOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO
DPR 28 maggio 2001, n. 311	Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”
Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.	Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
DPGR 3 marzo 2008 n. 2/r	Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande
D.G.R. 8 Febbraio 2010, n. 85-13268	Indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei criteri per l'insediamento delle attività

STORIA NORMATIVA DELLA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

TITOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151	"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 articolo 7 comma 8 bis del	Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Dgr n 59-870 del 29 dicembre 2014	L'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate
Legge Regionale 11 marzo 2015 n 3	Disposizioni regionali in materia di semplificazioni

DEFINIZIONI

Art. 68

1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. **Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.**

2 .Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Regolamento

(Art. 116, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

DEFINIZIONI

Art. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. **Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.**

Regolamento
(Art. 124, Art. 125)

DEFINIZIONI

Art. 71

Le licenze e le **segnalazioni certificate di inizio attività**, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

DEFINIZIONI

Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Regolamento

(Art. 141, Art. 141-bis, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145)

D.P.R. 28 MAGGIO 2001

N 311



Articolo 4

Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- **Il primo comma dell'articolo 116 è sostituito dal seguente:** "Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.";

- **gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:**

"**Art. 141.** - Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non **anteriore a due anni**.

Art 142

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è competente:

“ per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori” ;

“quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata”.

L' art.1, comma 440, della L 27.12. 2013n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha modificato il comma 20, dell'art. 12, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, inserendo, dopo il secondo periodo:

- Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le **commissioni tecniche provinciali di vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS e agli artt. 141 e 142 del reg. per l'es. del t.u.**
- ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese**




Consiglio di Stato
Sez. Sesta -sent. n. 3118 del 21.5.2009

- **Il parere della commissione non è atto di natura prodromica e preparatorio, ma è un atto che conclude il sub procedimento di valutazione dell' idoneità tecnica del locale secondo quanto previsto da art. 80 TULPS**
- **Per tali motivi è un atto idoneo a spiegare immediati effetti lesivi tenuto conto del suo carattere vincolante quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per l' organo che rilascia l'autorizzazione**
- **L'azione della commissione (collegio perfetto) deve svolgersi nella completezza dei suoi componenti e nella medesima composizione sia in sede di parere sia in sede di sopralluogo e in seduta valutativa. L'assenza di un rappresentante (anche se presente nel 1° sopralluogo in cui la Commissione ha imposto specifiche prescrizioni tecniche per il rilascio del definitivo parere) nella successiva fase procedimentale di verifica del corretto adempimento alle prescrizioni imposte determina violazione reg TULPS (che stabilisce che il parere della Commissione è dato per iscritto con l'intervento di tutti i componenti), vizia il parere in tal modo espresso.**

**QUALI SONO
LE ATTIVITA' ACCESSORIE
CHE SI POSSONO ESERCITARE
IN UN ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE?**

Art 15 L.r. 38/06





- all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini



- effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande

A CONDIZIONE CHE


- a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
- c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

Siano fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

- a) gli articoli 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;
- b) l'articolo 86 per l'esercizio dei giochi leciti;
- c) l'articolo 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici.


***DISCIPLINA
AUTORIZZATORIA***

SEMPLIFICAZIONE ART 7 comma 8 bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91



**SOTTO LE
200 PERSONE
E TERMINE ENTRO
LE ORE 24.00**

SCIA



**SOPRA LE
200 PERSONE
E/O TERMINE DOPO
LE ORE 24.00**

AUTORIZZAZIONE



NOTA MINISTERIALE

- **MINISTERO DELL'INTERNO**
- **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**
- **UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**
- **Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale**
- **PROT. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8)**
- **21 febbraio 2013**

(Già nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

- **OGGETTO: Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, c. 2, Reg TULPS - Quesito**



"Con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, deve perciò confermarsi l'orientamento di questo Ufficio per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141 , c. 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lettera a), relativo ai "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte"

NOTA MINISTERIALE



**il Ministero dell'Interno -27 febbraio2014
prot.557/PAS/U/003625/13500.A(8),**

1



Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'interpretazione dell'art. 7 del D.L. sopra indicato, che ha sostituito le licenze previste dagli artt. 68 e 69 del TULPS con una segnalazione certificata di inizio attività, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo del Comune, per gli *'eventi'* fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.

Le questioni poste concernono, in particolare:

1. la precisazione della nozione di *'evento'*;
2. la necessità o meno della verifica di agibilità del locale o del luogo in cui l'evento è destinato a svolgersi, ovvero la sostituibilità dell'agibilità con una asseverazione di un tecnico abilitato ovvero, anche, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.



Premesso che sulla modifica normativa in questione lo scrivente Ufficio ha sollevato vive riserve sotto vari profili già nella fase del suo esame parlamentare, in ordine al primo quesito si osserva che il riferimento al termine 'eventi', contenuto in entrambe le nuove disposizioni introdotte agli artt. 68 e 69 TULPS, non possa che riferirsi - ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la s.c.i.a. - a tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici 'dal vivo' che rientrano nel campo di applicazione dei due articoli, precisato nel primo periodo di ciascuno di essi, e che abbiano lo svolgimento e la partecipazione massima corrispondenti alle nuove previsioni.

3



In ordine al secondo quesito e alle ipotesi di soluzione ventilate da codesto Comune, si osserva - preliminarmente - che le ipotesi nelle quali è ammesso il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà sono indicate in modo rigoroso, rispettivamente, dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/200.

Nella fattispecie che qui interessa, invece, le nuove disposizioni si limitano a sostituire le licenze di cui agli artt. 68 e 69 TULPS con una segnalazione certificata di inizio attività, senza mutarne la disciplina sostanziale concernente i requisiti di sicurezza richiesti.

D'altra parte, la disciplina generale della s.c.i.a. non prevede il superamento del regime dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell'attività prima sottoposta ad autorizzazione, bensì lo spostamento dei controlli dell'amministrazione competente ad un momento successivo all'avvio dell'attività medesima (anziché precedente).

4



Pertanto, in linea teorica, la nuova norma non solo non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, ma neppure sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle commissioni di vigilanza ai sensi dell'art. 141 Reg. TULPS.

E' evidente, perciò, che tale segnalazione deve essere corredata dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell'allestimento proposto (ad es., ove siano installate attrazioni dello spettacolo viaggiante, la licenza ex art. 69 TULPS di ciascuna di esse, l'attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, la documentazione relativa al collaudo periodico, il libretto dell'attrazione aggiornato, l'assicurazione, la dichiarazione di corretto montaggio, ecc.).

Naturalmente, la circostanza che l'evento debba concludersi il giorno stesso del suo inizio e, dunque, in pratica, a poche ore di distanza dalla presentazione della s.c.i.a, rende di fatto assai problematica la tempestiva esecuzione delle verifiche della commissione stessa, che nel migliore dei casi potrebbero svolgersi solo ad evento già in corso.

5



Quanto alla 'asseverazione di un tecnico abilitato', ferma restando la necessità che la s.c.i.a. sia corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore, si rappresenta che essa è richiesta dall'art. 141, c. 2, Reg. TULPS in sostituzione dei controlli e delle verifiche di competenza delle CCVLPS solo in relazione ai locali e agli impianti con capienza complessiva fino a 200 persone, dunque in relazione ad una fattispecie non corrispondente a quella degli *'spettacoli dal vivo di portata minore'* cui hanno riguardo le disposizioni qui in esame.

^

**ISTANZA PER AUT 68 o 69 TULPS
CHE TERMINANO DOPO LE 24.00**

**Esame progetto art 141 lett a)
RD 635/40 con convocazione
Commissione Comunale di Vigilanza**

Sotto le 200 persone

Sopra le 200 persone

**Presentazione
Relazione tecnico abilitato
DPR 311/01**

**Convocazione art 141
RD 635/40
Commissione
Comunale di Vigilanza
(ECCETTO CASO ART 141 COMMA 3
GIA' VERIFICA ENTRO 2 ANNI
SENZA MODIFICHE)**

**Rilascio autorizzazione art 68 o 69
Combinato con art 80 tulps**

STOP

**ISTANZA PER AUT 68 o 69 TULPS
CHE TERMINANO ENTRO LE 24.00**

**Esame progetto art 141 lett a)
RD 635/40 con convocazione
Commissione Comunale di Vigilanza**

Sotto le 200 persone

Sopra le 200 persone

**Presentazione
Relazione tecnico abilitato
DPR 311/01**

**Convocazione art 141
RD 635/40
Commissione
Comunale di Vigilanza
(ECCETTO CASO ART 141 COMMA 3
GIA' VERIFICA ENTRO 2 ANNI
SENZA MODIFICHE)**

**CON SCIA
(INIZIO IMMEDIATO ATTIVITA')**

**Rilascio autorizzazione art 68 o 69
Combinato con art 80 tulps**

STOP

Decreto interministeriale

22 luglio 2014

**Ministero del Lavoro, Politiche Sociali e della
Salute**

***“Decreto
Palchi”***

“Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse ”

**Il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, conv. con mod.
L. 9 agosto 2013, n. 98 dispone in seguito a numerosi tragici eventi**

All'art.88 del T.U. 81/08 viene aggiunto comma 2-bis:

-Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano:

-agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

-alle manifestazioni fieristiche

tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività esigenze individuate con D.m. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute

-sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

-che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013



il Decreto rende applicabile alle manifestazioni di pubblico spettacolo e a quelle fieristiche il Titolo IV del T.U. n. 81/2008 che titola "CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI" che comprende:

- Capo I -Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**
- Capo II -Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota**
- Capo III –Sanzioni**



Il Decreto Palchi si suddivide in due parti:

☐ Capo I–Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali

Trova applicazione nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 2 comma 3.

☐ Capo II–Manifestazioni fieristiche

Trova applicazione ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

+ 6 ALLEGATI

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

“Nuovo Regolamento prevenzione incendi”

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

AMBITO DI APPLICAZIONE:



Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità

Allegato I



COD 65-83

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Tipo B fino a 200 persone

TIPO C oltre 200 persone

Modalita' di ottenimento:



Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta".....

"Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160".

DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 -
(S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.



2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti *non superiore a 0,80 m*, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e *fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto; (come modificato dal DM 18.12.12)*
- c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 – (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.



TITOLO IX

LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 – (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.



TITOLO XI

LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE

Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Accordo Conferenza Stato-Regioni

5 agosto 2014

**L'Organizzazione e
l'assistenza
sanitaria negli eventi e
nelle
manifestazioni
programmate**



DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2014 N. 59-870



L'organizzazione di eventi e manifestazioni, soprattutto se con rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile:

per chi partecipa

per chi assiste

per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata



La normativa vigente prevede l'obbligo di informare e/o di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti Autorità, individuate nel Questore, quale Autorità di P.S., e nel Sindaco o nel Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo

Nelle manifestazioni deve essere messa a disposizione un'organizzazione totalmente sinergica con il Servizio di Emergenza Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.



gli eventi/manifestazioni sono classificati in:

a) Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Associazioni, Istituzioni ecc.

b) NON programmati e NON organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse, ecc..)



classificazione degli eventi/manifestazioni

Le manifestazioni in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario, possono essere classificate in base alle seguenti variabili:

- tipologia dell'evento**
- caratteristiche del luogo**
- affluenza di pubblico**

Livello di rischio

Rischio molto basso/basso
Rischio moderato/elevato
Rischio molto elevato

Punteggio

<18
18 -36
37-55




Per un adeguato livello di soccorso gli organizzatori devono osservare le seguenti procedure:

a) per manifestazioni con **rischio molto basso o basso:**

comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio Emergenza Territoriale 118 almeno 15 gg prima dell'inizio

b) per manifestazioni con **rischio moderato o elevato:**

comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio Emergenza Territoriale 118 almeno 30 gg prima dell'inizio




c) Permanifestazioni con **rischio molto elevato:
comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio
Emergenza Territoriale 118 almeno 45 gg prima dell'inizio**

**acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura
del Servizio di Emergenza Territoriale 118 del documento
recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di
organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in
campo dall'organizzazione (Piano di soccorso sanitario
relativo all'evento/manifestazione).**

d) per **tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di
rischio:**

**presentazione, anche alle competenti Commissioni di
vigilanza, se di competenza, della documentazione
comprovante il rispetto delle soprariportate indicazioni e il
medico presente in commissione deve esaminare la
documentazione**



e) Per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, in cui l'organizzatore è una Amministrazione Comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio di Emergenza Territoriale 118 una comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il Piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.



sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN):

-gli interventi di soccorso primario(compresi i farmaci e i presidi necessari per l'attività di soccorso, il trasporto del paziente e le cure successive ospedaliere, qualora non obbligatoriamente in capo ad altri Enti/Istituzioni)

-il coordinamento e la gestione degli interventi di soccorso

-le risorse necessarie alla gestione di eventi estemporanei e imprevisti (maxiemergenza ecc..)

sono a carico dell'organizzatore dell'evento/manifestazione

-tutti gli oneri economici della pianificazione sanitaria a supporto di eventi/manifestazioni programmati sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, compresi i costi dei mezzi, delle equipe di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa in analogia a quanto già da tempo previsto per il servizio di prevenzione incendi

CONTROLLI TULPS



**VIOLAZIONE
ALL'ART 666 commi 1,4 C.P.
(ART DEPENALIZZATO
ART 49 D.P.R. 507/99)
SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA 258 A 1549 P.M.R. NON AMMESSO
SANZIONE ACCESSORIA
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
IN DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE**

VIOLAZIONE ART 68 E 69 TULPS

CONTROLLI TULPS



**VIOLAZIONE
ALL'ART 681 comma 1 C.P.
ARRESTO FINO A 6 MESI ED
AMMENDA NON INFERIORE A 103,00
SANZIONE ACCESSORIA
CHIUSURA IMMEDIATA DEL LOCALE
E DIFFIDA AD OTTEMPERARE ALLE
PRESCRIZIONI DELLA
COMMISSIONE VIGILANZA**

VIOLAZIONE ART 80 TULPS

CONTROLLI TULPS



Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .
(si richiama anche la L. 26 ottobre 1995 n 447 Legge Quadro sull'Inquinamento acustico)

VIOLAZIONE ART 659 C.P.



“La fattispecie contemplata dal primo comma dell'art. 659 del codice penale si può innanzitutto osservare che ci troviamo di fronte ad un cosiddetto reato di pericolo.

Il legislatore ha inteso cioè tutelare in un ottica di salvaguardia dell'ordine pubblico il bene costituito dalla quiete pubblica ma anche quello della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni (si pensi quindi ad attività lavorative che richiedono concentrazione, allo studio, alla lettura etc.)

Gli elementi costitutivi della fattispecie di reato sono:

- 1) Condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo.
- 2) Dolo o colpa (elemento soggettivo). E' cioè necessario che l'agente si renda conto di porre in essere una condotta lesiva del bene costituito dalla quiete pubblica e privata (dolo), ovvero che avrebbe dovuto rendersene conto usando la normale diligenza (colpa) Va chiarito che ai fini della sanzionabilità della condotta e della conseguente punibilità del soggetto agente è necessario che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una moltitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.”